



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 4 | **Decommercializzazione per le attività sportive dilettantistiche** - Cassazione n. 8182 del 27/4/20

Irap

- 4 | **Niente Irap per l'attività di sindaco svolta dal professionista** - Cassazione n. 8451 del 5/5/20

Iva

- 4 | **Cambio di metodo di detrazione** - Corte di giustizia, C-661/18, 30/4/20
- 4 | **Partita chiusa da tempo: sapeva di inserirsi in una frode** - Cassazione n. 7337 del 17/3/20
- 5 | **Se il potere di disporre è passato prima del trasporto intraUE, allora l'acquisto è intracomunitario** - Corte di giustizia, C- 401/18 del 23/4/20
- 5 | **Caparra confirmatoria soggetta ad Iva se è una anticipazione del prezzo** - Cassazione n. 7340 del 17/3/20

Accertamento questioni sostanziali

- 5 | **La perizia di stima non è prova nel giudizio tributario e vale solo come mero indizio** - Cassazione n. 7367 del 17/3/20
- 6 | **Studi di settore – la gestione antieconomica giustifica l'accertamento anche se lo scostamento non è rilevante** - Cassazione n. 7540 del 26/3/20
- 6 | **Vendite immobiliari – accertamento induttivo** - Cassazione n. 7689 del 6/4/20
- 6 | **Inattendibilità scritture contabili – si applicano le presunzioni super-semplici** - Cassazione n. 7290 del 16/3/20
- 6 | **Accertamento induttivo – percentuali di ricarico molto inferiori alla media** - Cassazione n. 7330 del 17/3/20
- 6 | **Cassa negativa – legittimo l'accertamento induttivo** - Cassazione n. 7538 del 26/3/20
- 6 | **Agevolazioni "prima casa" – la proroga per l'accertamento della decadenza non si applica all'IVA** - Cassazione n. 7289 del 16/3/20
- 7 | **Il metodo sintetico esonera l'Amministrazione da altre prove** - Cassazione n. 8289 del 29/4/20
- 7 | **L'amministrazione finanziaria deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto di partecipare a una frode** - Cassazione n. 8177 del 27/4/20

Accertamento questioni procedurali

- 7 | **Ruolo valido anche senza sottoscrizione** - Cassazione n. 7800 del 14/4/20
- 7 | **Giudizio invalidato solo con vizi formali gravi** - Cassazione n. 8489 del 6/5/20

Contenzioso

- 7 | **Compensazione spese di giudizio solo in presenza di gravi ragioni** - Cassazione n. 8272 del 29/4/20

Fiscale -Varie

- 8 | **Legittima l'imposta in misura diversa in caso di trasferimento ad affine** - Corte costituzionale n. 54 del 13/3/20
- 8 | **Imposta di registro sul trasferimento di un terreno agricolo** - Cassazione n. 7651 del 2/4/20

Giuri Assist

- 8 **Classamento catastale – non è motivato se non sono indicati gli elementi del diverso classamento -**
Cassazione n. 8283 del 29/4/20
- 8 **Contabilità regolare ma inattendibile -** *Cassazione n. 8340 del 29/4/20*
- 9 **La compensazione è applicabile solo nei casi previsti-** *Cassazione n. 8068 del 23/4/2*
- 9 **Trust – imposta di successione al trasferimento finale dell'atto -** *Cassazione n. 8281 del 29/4/20*
- 9 **Il legale rappresentante risponde anche in caso di delega al commercialista-***Cassazione n. 9417 del 10/3/20*

REDDITO D'IMPRESA

Decommercializzazione per le attività sportive dilettantistiche**Cassazione n. 8182 del 27/4/20**

L'Agenzia delle entrate appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 del Tuir e art. 4, quarto comma, del decreto Iva, per aver la sentenza impugnata riconosciuto all'associazione il trattamento fiscale agevolato previsto da tali norme per le attività commerciali svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche in ragione dell'appartenenza della stessa alla Federazione Italiana Nuoto e al C.O.N.I., nonché della partecipazione dei suoi atleti a gare ufficiali. La sentenza in esame precisa che deve distinguersi tra qualità dell'ente e qualificazione delle attività poste in essere dall'ente, ai fini fiscali, quali commerciali o non commerciali; conseguentemente, il fatto che l'associazione fosse affiliata al C.O.N.I. è condizione necessaria ma non sufficiente per garantire la non commercialità dell'ente. L'art. 148 del Tuir prevede una «decommercializzazione» con riferimento alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, qualora tali associazioni si conformino ad una serie di clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, tra cui quelle aventi ad oggetto il divieto di distribuzione di utili durante la vita dell'associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge), la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e la partecipazione effettiva degli associati alla vita dell'ente (commi 3 e 4-quinquies) (cfr. Cass. 26/9/18, n. 22939; Cass. 9/5/18, n. 11050).

IRAP

Niente Irap per l'attività di sindaco svolta dal professionista**Cassazione n. 8451 del 5/5/20**

In materia di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 1, lett. c), e 8 del d.Lgs. n. 446 del 1997.

IVA

Cambio di metodo di detrazione**Corte di giustizia, C-661/18, 30/4/20**

Una impresa aveva adottato il pro-rata di detrazione dell'Iva sugli acquisti posto che effettuava in parte operazioni imponibili e in parte operazioni esenti da Iva. Successivamente l'impresa ha separato le due attività e con riferimento a quella con ricavi imponibili ha specificamente individuato i costi ad essa riferiti detraendo interamente l'Iva (detrazione per destinazione); per quella con ricavi esenti ha reso completamente indetraibile l'Iva sugli acquisti. Posto che il nuovo criterio si è rivelato più vantaggioso, l'impresa ha presentato per gli anni precedenti delle dichiarazioni integrative per recuperare le maggiori detrazioni Iva. La Corte ha stabilito che una volta scelto un metodo questo non può essere adottato con effetto retroattivo.

Partita chiusa da tempo: sapeva di inserirsi in una frode**Cassazione n. 7337 del 17/3/20**

La circostanza che il soggetto emittente la fattura abbia chiuso la partita Iva molti anni prima rispetto

all'operazione, costituisce un indizio idoneo a presumere, oltre alla fittizietà del fornitore, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione fiscale. In tal caso l'Amministrazione finanziaria è legittimata a disconoscere il diritto alla detrazione dell'Iva afferente, perché la fatturazione attiene a un'operazione soggettivamente inesistente.

Se il potere di disporre è passato prima del trasporto intraUE, l'acquisto è intraUE

Corte di giustizia, C- 401/18 del 23/4/20

- In ordine all'interpretazione dell'art. 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, per quanto riguarda le operazioni che formano una catena di varie cessioni successive che hanno dato luogo a un solo trasporto intracomunitario, il trasporto intracomunitario può essere imputato a una sola delle suddette cessioni, la quale sarà, pertanto, l'unica esentata in applicazione di tale disposizione, e che, al fine di determinare a quale cessione deve essere imputato il trasporto intracomunitario, occorre procedere a una valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie. Tale regola si applica anche alla valutazione di operazioni che formano una catena di successive operazioni di acquisto e rivendita di prodotti soggetti ad accisa che hanno dato luogo ad un solo trasporto intracomunitario. Nell'ambito di tale valutazione globale, occorre, in particolare, determinare il momento in cui è avvenuto il trasferimento, a favore dell'acquirente finale, del potere di disporre dei beni di cui trattasi come proprietario. Infatti, nel caso di specie, nell'ipotesi in cui tale trasferimento abbia avuto luogo prima che fosse effettuato il trasporto intracomunitario, detto trasferimento deve essere considerato una circostanza idonea a far sì che l'acquisto così effettuato sia qualificato come acquisto intracomunitario.
- L'art. 20 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/06, deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di sospensione dall'accisa, con l'intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, acquisisce il potere di disporre di detti beni come proprietario, a condizione che egli abbia la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica dei medesimi beni, tra cui, in particolare, la decisione di venderli. La circostanza che tale soggetto passivo avesse fin da subito l'intenzione di acquistare tali beni, ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, costituisce una circostanza che deve essere presa in considerazione dal giudice nazionale nell'ambito della sua valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie sottopostogli al fine di determinare a quale degli acquisti successivi debba essere imputato detto trasporto intracomunitario.

Caparra confirmatoria soggetta ad Iva se è una anticipazione del prezzo

Cassazione n. 7340 del 17/3/20

Nell'ambito di una cessione immobiliare, l'eventuale pagamento, prima del passaggio di proprietà, di somme di denaro a titolo di caparra confirmatoria è soggetto ad IVA e all'obbligo di emissione della fattura soltanto se tali somme sono destinate, per volontà delle parti, ad anticipazione del prezzo.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI SOSTANZIALI

La perizia di stima non è prova nel giudizio tributario e vale solo come mero indizio

Cassazione n. 7367 del 17/3/20

In un caso in cui una contribuente aveva venduto appartamenti a corrispettivi differenti, pur con riferimento a medesime soluzioni abitative, ricevendo, per questo, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973, 24 e 25 del D.P.R. n. 446/1997 e 54 del D.P.R. n. 633/1972), per aver registrato evidenti differenze tra i prezzi di

vendita e i mutui stipulati dagli acquirenti (in particolare, uno dei cespiti era stato assicurato a un valore doppio rispetto all'originario prezzo di acquisto) è stato precisato che la perizia di stima non assume valore di prova nel giudizio tributario; le conclusioni in essa contenute possono configurarsi alla stregua di meri indizi (al pari di qualsivoglia documento proveniente da terzi) il cui esame è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito il quale potrebbe, in ogni caso, non tenerne conto (cfr. Cassazione, sentenza n.33503/2018).

Studi di settore – la gestione antieconomica giustifica l'accertamento anche se lo scostamento non è rilevante

Cassazione n. 7540 del 26/3/20

È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di un'impresa i cui ricavi si discostano "molto poco" da quelli presunti da GERICO (lo scostamento è "non rilevante") se, globalmente, la stessa presenta una gestione antieconomica.

Vendite immobiliari – accertamento induttivo

Cassazione n. 7689 del 6/4/20

È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un'impresa di costruzioni che "gestisce cantiere e vendite degli immobili in modo antieconomico", a prescindere dai valori OMI. A tal fine sono rilevanti le "oscillazioni" dei prezzi al mq praticati con riferimento ad immobili "ceduti quasi contemporaneamente e siti nello stesso complesso edilizio", l'assenza, nonostante l'incasso di acconti, di preliminari scritti, nonché il rilevante scostamento tra i mutui stipulati dagli acquirenti e i corrispettivi dichiarati dal costruttore.

Inattendibilità scritture contabili – si applicano le presunzioni supersemplici

Cassazione n. 7290 del 16/3/20

In presenza di scritture contabili inattendibili, l'Ufficio è legittimato ad avvalersi di presunzioni "supersemplici". Il "metodo induttivo puro" inverte l'onere della prova e consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito d'impresa in base ad elementi meramente indiziari.

Accertamento induttivo – percentuali di ricarico molto inferiori alla media

Cassazione n. 7330 del 17/3/20

È nullo l'accertamento basato sugli studi di settore a carico di un commerciante (nel caso specifico, esercente l'attività di vendita all'ingrosso di bibite) operante in una zona periferica e degradata che pratica "prezzi stracciati". In tal caso, infatti, sono ammesse percentuali di ricarico molto inferiori alla media.

Cassa negativa – legittimo l'accertamento induttivo

Cassazione n. 7538 del 26/3/20

È legittimo l'accertamento induttivo anche nei confronti di una ditta individuale (e non solo di una srl) "in caso di cassa sempre in rosso". L'Ufficio non può tenere in considerazione "la tesi del contribuente secondo cui i prelievi ingiustificati erano anticipazioni per l'attività".

Agevolazioni "prima casa" – la proroga per l'accertamento della decadenza non si applica all'IVA

Cassazione n. 7289 del 16/3/20

La proroga biennale disposta dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge n. 289/2002 per l'accertamento della decadenza dalle agevolazioni "prima casa" ex art. 76, co. 1-bis, D.P.R. n. 131/1986 opera soltanto ai fini dell'imposta di registro. Tale più ampio termine per l'accertamento non è applicabile ai fini IVA.

Il metodo sintetico esonera l'Amministrazione da altre prove**Cassazione n. 8289 del 29/4/20**

La determinazione del reddito effettuata con metodo sintetico dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi.

L'amministrazione finanziaria deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto di partecipare a una frode**Cassazione n. 8177 del 27/4/20**

L'amministrazione finanziaria, che contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, deve provare, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; ove l'amministrazione abbia assolto a tale onere probatorio, passa poi al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI PROCEDURALI**Ruolo valido anche senza sottoscrizione****Cassazione n. 7800 del 14/4/20**

In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.

Giudizio invalidato solo con vizi formali gravi**Cassazione n. 8489 del 6/5/20**

Solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario - come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o carenza di motivazione - il giudizio deve concludersi con una pronuncia di invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di acquisire aliunde i relativi elementi prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Compensazione spese di giudizio solo in presenza di gravi ragioni****Cassazione n. 8272 del 29/4/20**

L'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede al co. 2 che le spese di giudizio possono essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Le gravi ed eccezionali

ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.

VARIE FISCALI

Legittima l'imposta in misura diversa in caso di trasferimento ad affine

Corte costituzionale n. 54 del 13/3/20

La scelta del legislatore di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni in misura diversificata, a seconda che il beneficiario del trasferimento gratuito sia un parente oppure un affine del dante causa, non viola alcuna norma della Costituzione. Il legislatore tributario ha, infatti, il potere di graduare l'ammontare dell'imposta sulla base del rapporto che intercorre tra il disponente ed il beneficiario dell'attribuzione gratuita.

Imposta di registro sul trasferimento di un terreno agricolo

Cassazione n. 7651 del 2/4/20

Il tema è la valutazione di un terreno agricolo ai fini dell'imposta di registro. I giudici di merito hanno esaminato gli atti e i documenti prodotti dal contribuente e hanno incrementato il valore dell'area sulla base di valutazioni di merito adeguatamente motivate, posto che non vi erano ragioni per ritenere che il terreno potesse considerarsi di pregio minore rispetto a quelli medi della zona, non potendo ciò desumersi dalla distanza dalle strade e dall'assenza di infrastrutture caratterizzanti, nella media, i terreni agricoli. Tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità.

Classamento catastale – non è motivato se non sono indicati gli elementi del diverso classamento

Cassazione n. 8283 del 29/4/20

Un provvedimento di riclassamento adottato ai sensi dell'art. 1, co. 335, della legge 30/12/04, n. 311, giustificata solo dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella specifica microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato se non siano individuabili altri fondamentali elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Ciò, infatti, non consente al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto.

Contabilità regolare ma inattendibile

Cassazione n. 8340 del 29/4/20

In presenza di contabilità formalmente regolare l'Amministrazione finanziaria ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. 29/9/73, n. 600, e dell'art. 54, co. 2 e 3 del D.P.R. 26/10/72, n. 633, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombando su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

La compensazione è applicabile solo nei casi previsti**Cassazione n. 8068 del 23/4/20**

La compensazione tra crediti e debiti tributari è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio in forza del quale ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche ed inderogabili norme di legge; né vale a superare tale principio l'art. 8, co. 1, legge n. 212 del 2000, il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato tuttavia ferme le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002.

Trust – imposta di successione al trasferimento finale dell'atto**Cassazione n. 8281 del 29/4/20**

In tema di "trust", l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, co. 47 del D.L. 3/10/06, n. 262, convertito in legge 24/11/06, n. 286, anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

Il legale rappresentante risponde anche in caso di delega al commercialista**Cassazione n. 9417 del 10/3/20**

Il legale rappresentante di una società risponde sempre per gli errori e le omissioni fatti sulla dichiarazione dei redditi dal commercialista che ha delegato. Peraltro, la presentazione delle dichiarazioni fiscali rappresenta un obbligo non delegabile. Nel caso di specie il legale rappresentante di una srl era stato accusato di non aver presentato la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 del d.Lgs. n. 74/2000.

Il fumus del reato di omessa dichiarazione era dato dal fatto che le dichiarazioni erano state presentate, per gli anni in contestazione, da soggetto non legittimato (la moglie dell'indagato, nonché ex amministratrice), in quanto privo della legale rappresentanza, dovendosi quindi considerare omesse. Sul punto, non può trovare applicazione l'art. 1 del D.P.R. n. 322/1998 che prevede la possibilità di sanatoria della dichiarazione presentata da soggetto non legittimato (da considerarsi nulla ma sanabile), in quanto si tratta di norma che attiene al rapporto tributario e non applicabile al processo penale.